

base dello schema regionale di sviluppo, i principali indirizzi da seguire nei diversi territori della Regione ».

Si tratta dell'elaborazione della politica agraria regionale, la quale evidentemente dovrà senza dubbio spettare agli organi politici della Regione.

Va sottolineato che tale elaborazione va necessariamente effettuata « sulla base dello schema regionale di sviluppo »: non si tratta pertanto di definire, con un'ottica settoriale, gli interventi nell'agricoltura, ma di individuare un'azione della Pubblica Amministrazione volta a favorire lo sviluppo agricolo, nel quadro della più vasta attività di programmazione economica svolta dalla Regione.

Emerge a questo punto il problema delle competenze delle Regioni a statuto ordinario per quanto concerne la programmazione economica.

Già si è detto dell'esigenza di un rapporto dialettico tra programmazione nazionale e regionale, che giustifica sotto un profilo tecnico l'esistenza di quest'ultima.

Sulle competenze dell'Ente Regione a tale riguardo non sembra peraltro si sia ancora pervenuti ad una definizione precisa, anche perchè l'art. 117 della Costituzione della Repubblica che elenca le materie di competenza statale da trasferire alle Regioni non menziona la « programmazione economica » concetto elaborato successivamente alla formulazione della Legge fondamentale dello Stato.

Peraltro pare che non possa darsi un'interpretazione corretta di tale articolo non riconoscendo tale attribuzione: in effetti se alle Regioni verranno affidate potestà legislative di tipo primario — sia pure nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato — in materie come l'urbanistica, il turismo, buona parte delle comunicazioni, le infrastrutture sociali, l'agricoltura e le foreste (per restare alle competenze principali) e se, parallelamente, si riconosce che ogni intervento in tali settori dovrà essere inquadrato nella politica di programmazione economica, vale a dire utilizzando un nuovo metodo di individuazione dei problemi e di intervento pubblico, è chiaro che anche per la formulazione del piano economico regionale dovranno essere riconosciute alla Regione precise competenze in materia (e non una semplice funzione decentrata dello Stato, che vorrebbe dire non solo la negazione del rapporto dialettico tra programmazione nazionale e programmazione regionale, ma — in effetti — l'annullamento delle competenze delle Regioni sulle materie espressamente riconosciute dalla Costituzione).

Pare chiaro, in conclusione, che all'autorità politica regionale vada riconosciuta la necessaria competenza sia per quanto concerne la formazione del quadro di programmazione regionale (come risultato del più volte ricordato processo dialettico) — il che costituisce, conviene sottolinearlo, il diritto ad usare un metodo nuovo di politica economico e sociale — sia per quanto riguarda le politiche settoriali da esso dipendenti e previste dalla Costituzione.

b) « Il secondo momento dovrebbe consistere nell'identificare i mezzi e i modi per tradurre tali indirizzi nelle diverse realtà regionali, e in particolare: nel determinare il tipo di incentivi da adottare; nell'individuare i vari operatori pubblici ai quali affidare l'azione da svolgere secondo le specifiche competenze di ciascuno; nel formulare i piani di valorizzazione dei vari territori agricoli della Regione (1) ».

Si possono qui definire taluni compiti propri dell'autorità politica regionale: quello di individuare le politiche di attuazione degli orientamenti generali stabiliti; quello di individuare i tipi di incentivi adatti alle diverse situazioni agricole esistenti nella regione; quello di individuare — creandoli eventualmente ex-novo — gli strumenti operativi (a carattere pubblico) ritenuti necessari.

Pare importante sottolineare che secondo la formulazione del Progetto '80 si potranno individuare modalità e strumenti di politica agraria, in relazione alle reali esigenze di ogni singola Regione. Ogni Regione potrebbe quindi teoricamente comportarsi diversa-

(1) A: giunge il Progetto '80 ribadendo un concetto già prima espresso: « La natura di questi compiti dovrebbe indurre a dare agli uffici della Regione, che saranno chiamati ad espletarli, più la natura di organi tecnici di programmazione e di progettazione che quello di organi burocratico-amministrativi ».